



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante “Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che attribuisce agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, concernente “Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»”;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, e in particolare l’articolo 1, comma 878, che estende ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori l’applicabilità del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ridenominandolo "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori”;

Visto il decreto legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina”;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31-12-2025, supplemento ordinario n. 43, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”, dal quale risulta uno stanziamento pari a 28,5 milioni di euro per l’anno 2026 sul capitolo 3109 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Considerata l’evoluzione dei flussi migratori in arrivo, soprattutto attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, principale corridoio di ingresso verso l’Italia, e le evoluzioni relative ai Paesi di transito e di origine, che determinano la necessità di un adattamento degli interventi volti alla prevenzione e alla gestione dei flussi migratori;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito d’applicazione)

1. Il presente decreto reca le linee di indirizzo per l’anno 2026 per l’utilizzo delle risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sul "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori” istituito dall’articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito “Fondo Migrazioni”).

2. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni sono parte qualificante del complesso di misure stabilite dal Governo italiano per il contrasto dei traffici di esseri umani e per la gestione ordinata del fenomeno migratorio, tenuto conto anche dell’azione dell’Unione Europea di prevenzione dei flussi irregolari. Detti interventi

sono realizzati nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza e sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i Paesi di origine e di transito per il contrasto ai flussi migratori irregolari, nel quadro di un'azione integrata di politica estera, con particolare attenzione al continente africano.

Articolo 2 (*Paesi destinatari*)

1. Possono essere interessati da iniziative finanziate dal Fondo Migrazioni i Paesi africani e gli altri Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori di interesse prioritario per l'Italia, individuati nella programmazione di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 3 (*Priorità settoriali degli interventi e modalità di attuazione*)

1. A valere sul Fondo Migrazioni sono prioritariamente finanziati programmi di assistenza tecnica alle autorità locali; rimpatri volontari assistiti; interventi di sviluppo delle comunità di accoglienza e di origine dei migranti; campagne informative; interventi di assistenza alle comunità locali nei paesi di transito, ai rifugiati, e alle popolazioni a forte rischio migratorio.
2. Gli interventi di cui al presente decreto devono rispettare le norme europee e internazionali in materia di diritti fondamentali.
3. Gli interventi realizzati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a valere sul Fondo Migrazioni devono rispettare quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e dal decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113.
4. Le direzioni generali e i servizi assicurano un reciproco e costante scambio di informazioni sulle iniziative da essi promosse in ambito migratorio, al fine di promuoverne la coerenza, l'organicità e l'efficacia.

Articolo 4 (*Soggetti attuatori*)

1. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni possono essere attuati avvalendosi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali.

2. Gli interventi finanziati dal Fondo Migrazioni possono altresì essere realizzati, nel rispetto dei principi indicati all'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, mediante sostegno diretto al bilancio settoriale dei Paesi di cui all'articolo 2.

Articolo 5

(Modalità di attribuzione dei finanziamenti)

1. L'allegato 1 definisce, per l'anno 2026, la programmazione indicativa della ripartizione delle risorse disponibili per aree geografiche, nel rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 2 e 3.

2. Nel rispetto della programmazione di cui al comma 1, i singoli interventi sono approvati dal Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, sentita la direzione generale geografica competente.

3. Previa conclusione, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, di intese tecniche con i soggetti di cui all'articolo 4, volte ad identificare gli interventi, nonché a disciplinarne le finalità, le modalità di realizzazione, il monitoraggio e la valutazione, il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie emette ordinativi di pagamento diretti in favore dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

Articolo 6

(Monitoraggio e valutazione degli interventi)

1. I soggetti attuatori riferiscono al Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie, a cadenza periodica e a conclusione degli interventi, circa l'utilizzo delle risorse loro destinate a valere sul Fondo Migrazioni.

2. Il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie riferisce al Ministro sull'attuazione del presente decreto.

3. Il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie informa il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo degli interventi avviati e del loro andamento.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché di valutazione degli interventi, previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, addì 12 giugno 2026

IL MINISTRO

FIRMATO DAL
MINISTRO,
ANTONIO TAJANI

Allegato 1

Programmazione per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi mediante il fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori

1. Per l'anno 2026 è approvata la seguente programmazione indicativa per il finanziamento degli interventi mediante il fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori, istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e modificato dall'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) nei Paesi del Nord Africa: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 15 milioni di euro, con priorità per la Libia;
- b) nei Paesi del Sahel e del Corno d'Africa: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 10 milioni di euro, con attenzione particolare al Sudan;
- c) nei Paesi del Subcontinente indiano: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 8 milioni di euro, in particolare per il Bangladesh e il Pakistan;
- d) nei Paesi del Mediterraneo orientale: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 12 milioni di euro;
- e) nei Paesi dell'Africa Occidentale: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 8 milioni di euro;
- f) nei Paesi dei Balcani, iniziative per un importo massimo complessivo fino a 3 milioni di euro;
- g) in altri Paesi: iniziative, anche a carattere regionale, per un importo massimo complessivo fino a 3 milioni di euro;

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono attuate nel rispetto delle priorità settoriali indicate all'articolo 3 del presente decreto.

3. Per motivate esigenze, il Direttore generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie può disporre variazioni degli importi indicati al comma 1 del presente allegato, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.